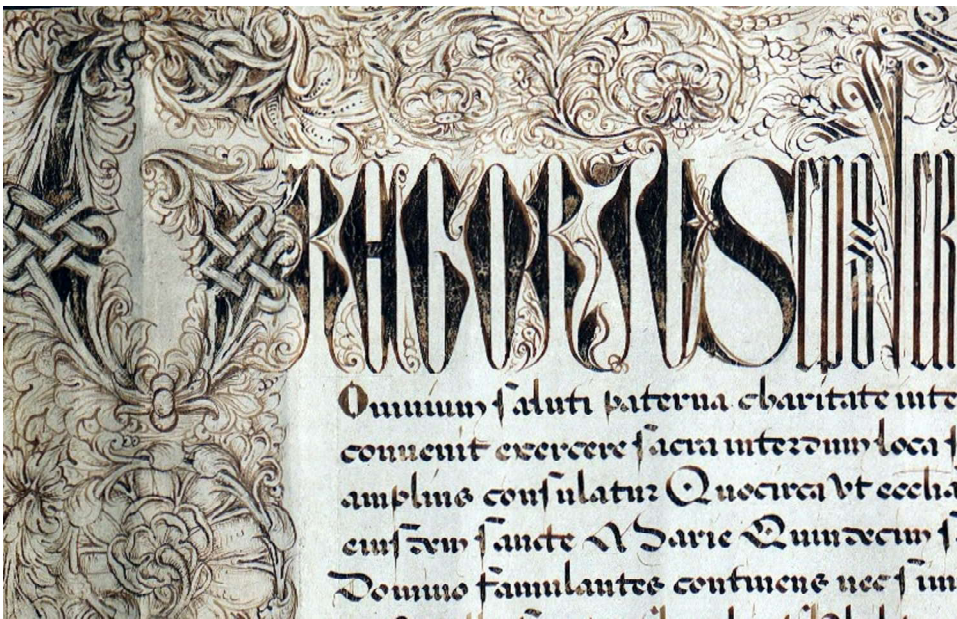


Suffragi per i defunti dei Servi di Maria e una bolla di Gregorio XIII del 1579



Gregorius nella bolla di indulgenza del 1579.

Nel capitolo V delle *Costituzione Antiche* dei Servi di Maria (redatte circa nell'ultimo decennio del secolo XIII) si legge riguardo ai suffragi per i frati defunti:

“De suffragiis mortuorum.

Pro quolibet fratre mortuo cantetur in quolibet conventu officium defunctorum cum novem lectionibus, et missa conventualis. Et quilibet sacerdos dicat tres missas, et alii clerici psalterium unum, nescientes vero legere trecentos Pater noster.

Anniversarium fratrum fiat quater in anno, scilicet secunda die post festum Purificationis Beate Marie, et proxima die ante vigiliam Nativitatis beati Iohannis Baptiste, et prima die post octavam Assumptionis Beate Marie, et in crastino Omnium Sanctorum.

Et pro quolibet dicto suffragio fiat idem officium quod annuntiatur infra in anniversario patrum et matrum.

Anniversarium patrum et matrum fiat proxima die post octavam Epyphanie. Pro quo cantetur officium pro defunctis cum novem lectionibus,

et missa conventualis. Et quilibet sacerdos dicat unam missam, et alii clerici septem psalmos penitenciales cum letaniis, nescientes vero legere quinquaginta Pater noster.

Anniversarium benefactorum fiat prima die post octavam Nativitatis Beate Marie. Et fiat sicut scriptum est superius pro anniversario patrum ac matrum”.

Ovvero:

Dei suffragi per i defunti. Per ogni **frate** che muore si cantino in ogni convento l'ufficio dei defunti con nove letture e la messa conventuale. Ogni sacerdote dica tre messe e gli altri chierici un salterio e, coloro poi che non sanno cantare [*i frati conversi*], recitino trecento *Pater noster*.

Si faccia l'**anniversario** dei frati defunti quattro volte l'anno, cioè il secondo giorno dopo la festa della Purificazione della Beata Maria (3 febbraio), il giorno precedente la vigilia della Natività del Beato Giovanni Battista (22 giugno), il primo giorno dopo l'ot-



Morte di Sant'Alessio Falconieri, di B. Poccetti, 1612, chiostro Grande della SS. Annunziata di Firenze.

tava dell'Assunzione della Beata Maria (23 agosto) e l'indomani di Tutti i Santi (2 novembre).

Per ciascuno di detti suffragi si celebri un ufficio identico a quello che è qui indicato per l'anniversario dei padri e delle madri. L'**anniversario dei padri e delle madri** sia il giorno dopo l'ottava dell'Epifania (14 gennaio), e per esso si cantino l'ufficio dei defunti con nove letture e la messa conventuale. E ogni sacerdote dica una messa e gli altri chierici i setti salmi penitenziali con le litanie, e coloro poi che non sanno cantare leggano cinquanta *Pater noster*.

La ricorrenza dei **benefattori** si celebri il primo giorno dopo l'ottava della Natività della Beata Maria (16 settembre) e si faccia come scritto sopra per la ricorrenza dei padri e delle madri.

Nel caso della **confraternita della Beata Vergine Maria**, fondata circa nel 1264 da San Filippo Benizi, alla quale fu concessa la partecipazione ai beni spirituali dell'Ordine nel capitolo di Arezzo del 1273, si legge:

"[...] Item quod quilibet de predicta societate pro singulis mortuis prefacte societatis obligetur dicere viginti quinque pater noster et totidem Ave Maria.

Item quod quilibet sacerdos fratrum Servorum Sancte Marie teneatur celebrare unam missam

pro anima illius transgressionis istius mundi prefacte societatis.

Item quod quilibet de predicta societate faciat celebrari unam missam pro singulis defunctis istius societatis.

Item quod conventus obligetur pro quolibet mortuo prefacte societatis cantare unam missam sollemnem cum vigilia ad altare Domine nostre, et post missam responsorium commune cum incenso et aqua benedicta.

Item quod quilibet sacerdos nostri conventus illa die dicat unam missam pro anima illius defuncti.

Item quod quilibet moriens relinquat conventui pro expensis suis fiendis ad minus duas libras cere. Quod si ex paupertate non posset, suppleant ceteri de societate.

Item quod sepulturam possint eligere ubicumque eis placuerit.

Item quod omnes qui in libro societatis scribuntur, includantur in quatuor anniversariis qui annuatim pro ceteris benefactoribus celebrantur.

Item quod quilibet de prefata societate obligetur ieiunare in quatuor vigiliis Domine nostre. Qui autem ieiunare non poterunt, dicere faciant unam missam pro animabus defunctorum prefacte societatis, vel offerant aliquid ad altare beate Marie pro animabus mortuorum de predicta societate pro incensi ementi".

Tradotto:

"Inoltre, che ogni persona della suddetta società sia tenuta a recitare venticinque *Pater Noster* e altrettante Ave Maria per ciascuno dei membri defunti della suddetta società.



Pro Defunctis, Stille di Rugiada N. 33, Tip. S. Lega Eucaristica 1901.

anniversari che vengono celebrati annualmente per gli altri benefattori.

Inoltre, che chiunque della suddetta società sia tenuto a digiunare durante le quattro viglie di Nostra Signora. Coloro però che non possono digiunare, facciano celebrare una messa in suffragio delle anime dei defunti della società, oppure offrano qualcosa all'altare della Beata Maria per le anime dei defunti della suddetta società e per l'incenso che si acquista".

Così è stato praticato per secoli nella liturgia dei Servi di Maria, in quella di altri ordini religiosi con le debite varianti, e in generale dai buoni cristiani che considerano la morte come "transgressionem istium mundi".

Andando nel particolare dei singoli conventi riportiamo qui l'interessante bolla del 5 dicembre 1579 di Gregorio XIII, "ad perpetuam rei memoriam", con la quale il pontefice concesse un'indulgenza ai fedeli di Santa Maria dei Servi di Lucca, su istanza di monsignor Teseo Aldrovandi bolognese, protonotario e precettore generale di Santo Spirito di Sassia.

[...] "Quocirca ut ecclesia domus Sancte Marie lucane ordinis fratrum Servorum eiusdem Sancte Marie quindecim sacerdotes dicti ordinis professores ibi assiduis laudibus Domino famulantes continens nec simili usque ad huc privilegio decorata et in ea altare situm in capella sanctorum Iacobi et Philippi, quod non est maius, hoc spetiali dono illustretur, auctoritate nobis a Domino tradita, concedimus ut quoties missa defunctorum ad predictum altare celebrabitur pro anima cuiuscunque fidelis que Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit ipsa de thesauro ecclesie

Inoltre, che ogni sacerdote dei Servi di Santa Maria sia tenuto a celebrare una messa per l'anima di quelli della società che sono passati da questo mondo.

Inoltre, che chiunque della predetta società faccia celebrare una messa per i singoli defunti della stessa società.

Inoltre, che il convento sia obbligato a cantare una messa solenne per ogni membro defunto della società con una veglia all'altare di Nostra Signora e, dopo la messa, un responsorio comune con incenso e acqua benedetta. Inoltre, che qualsiasi sacerdote del nostro convento celebri quel giorno una messa per l'anima del defunto.

Inoltre, che ogni moribondo lasci al convento almeno due libbre di cera per coprire le spese. Ma se non può farlo a causa della povertà, provveda il resto della società.

Inoltre, che possano scegliere la sepoltura dove a loro piaccia.

Inoltre, che tutti coloro, che sono scritti nel libro della società, siano inclusi nei quattro



SANTA MESSA
IN SUFFRAGIO
DEI CARDINALI E VESCOVI
DEFUNTI NEL CORSO DELL'ANNO

4 NOVEMBRE 2016

Santa messa in suffragio dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell'anno
Tipografia Vaticana, 2016.

indulgentiam consequatur quatenus domini nostri Iesu Christi et Marie Beatorum Apostolorum Petri et Pauli aliorumque sanctorum, beatissime Virginis omnium meritis suffragantibus a Purgatorii penis liberetur [...]”.

“Considerando che la chiesa del convento di Santa Maria di Lucca, dell’ordine dei Servi della stessa Santa Maria, contenente quindi- ci sacerdoti, professori del detto ordine, che servono il Signore con costanti lodi, non è stata decorata con un simile privilegio fino a ora, e in essa si trova un altare nella cappella dei Santi Giacomo e Filippo, che non è il maggiore, onorato da questo speciale dono, per l’autorità trasmessaci dal Signore, concediamo che ogni volta che viene celebrata una

messa per i defunti al suddetto altare, per l’anima di qualsiasi fedele che, unita a Dio nella carità, ha lasciato questo mondo, possa ottenere un’indulgenza dal tesoro della Chiesa, affinché per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo e Maria, dei Beati apostoli Pietro e Paolo e degli altri santi, e della beatissima Vergine, possa essere liberata dalle pene del Purgatorio ...”.

I religiosi, i benefattori e i confratelli di una associazione defunti vennero vestiti, durante i pubblici suffragi, con l’abito peculiare dell’Ordine.

I volumi loro appartenuti arricchirono le biblioteche conventuali.

I nomi dei frati furono scritti in dei registri o con dei necrologi o in semplici elenchi cronologici con a lato le messe cantate per la loro anima da un sacerdote. Ed è uno di questi manoscritti che sarà trascritto in parte nel prossimo articolo.

Paola Ircani Menichini, 23 maggio 2025.
Tutti i diritti riservati.



Anniversarium patrum et matrum defunctorum del santuario Las Caldas de Besaya (Cantabria, Spagna), da Facebook.